



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il **CIHEAM - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari** (di seguito denominato **CIHEAM Bari**), sede italiana del CIHEAM, Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes, con sede legale e operativa in Italia in Via Ceglie n.9, Valenzano (BA), codice fiscale 93047470724, rappresentato dal Direttore pro-tempore Dott. Maurizio Raeli;

e

la **Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura** (di seguito denominata **FEDERUNACOMA**) con sede in Via Venafrò n. 5, Roma, codice fiscale 06808920588, rappresentata per la firma del Presidente, Dott. Alessandro Malavolti;

PREMESSO CHE

- il CIHEAM Bari, in quanto Organo del CIHEAM (*Centre International de Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes*), è un'organizzazione internazionale intergovernativa, istituita per fini di interesse pubblico aventi carattere non industriale e commerciale con l'accordo di Parigi del 21 Maggio 1962, ratificato e reso esecutivo in Italia con Legge 13 luglio 1965 n. 932, regolato in Italia con Legge 26 maggio 2000 n. 159 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica Italiana e il CIHEAM, e gode dei privilegi di extraterritorialità riconosciuti dalla Repubblica Italiana agli organismi internazionali;
- il CIHEAM Bari è un centro di formazione postuniversitaria, ricerca scientifica applicata e progettazione di interventi in partenariato sul territorio nell'ambito dei programmi di ricerca (nazionali e internazionali) e cooperazione (territoriale e internazionale) e opera nell'ambito di tematiche relative alla gestione delle risorse naturali (acqua e suolo), all'agricoltura biologica e sostenibile, alla protezione integrata delle colture orto-frutticole mediterranee, allo sviluppo rurale, alla pesca e all'acquacoltura, alla sicurezza alimentare e nutrizione, alla

biodiversità, alle questioni di genere, ai giovani ed alle comunità vulnerabili promuovendo interventi in partenariato, prevalentemente sul territorio;

- fin dalla sua istituzione nel 1962, il CIHEAM Bari, attraverso una costante attività di cooperazione internazionale e nazionale, ha attuato centinaia di progetti ed innumerevoli interventi di assistenza tecnica, rafforzamento istituzionale, capacity building, post emergenza, cooperazione multi-bilaterale, sia nel Mediterraneo che in altre regioni del mondo;
- il CIHEAM Bari ha acquisito una consolidata esperienza sul miglioramento della sostenibilità ambientale, economica, sociale, nutrizionale e salutistica nei sistemi agroalimentari locali, nella caratterizzazione e valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali all'interno delle filiere corte, nella rivitalizzazione della Dieta Mediterranea, nella crescita degli impatti su territori delle proprie attività progettuali, nonché nell'efficientamento delle risorse produttive, nella salvaguardia delle risorse naturali, nella certificazione della qualità dei prodotti agricoli, e del monitoraggio fitosanitario e certificazione fitosanitaria del materiale vivaistico;
- FEDERUNACOMA è la Federazione nazionale di categoria, aderente a Confindustria, dei produttori di macchine ed attrezzature per l'agricoltura, il giardinaggio e la relativa componentistica;
- La Federazione nasce con l'obiettivo di riconoscere alle singole Associazioni che la compongono maggiore efficienza ed autonomia, favorendo politiche di aggregazione che razionalizzino attività e sistemi di servizi per le imprese, e consentire il raggruppamento di ulteriori soggetti istituzionali, in rappresentanza di settori affini alla meccanizzazione e ad essa collegati, nella prospettiva di allargare il fronte di rappresentanza della Federazione e svolgere così un ruolo di sempre maggiore peso nelle sedi politiche e istituzionali;
- FEDERUNACOMA conta oltre 330 imprese associate per un valore della produzione in Italia di poco superiore a 14 miliardi di euro;
- FEDERUNACOMA, per il tramite della sua società di servizi FederUnacoma Surl, posseduta al 100% da FEDERUNACOMA, offre a tutte le imprese associate supporti e servizi focalizzati, con l'obiettivo di favorirne lo sviluppo e di migliorarne la competitività sui mercati internazionali.

In particolare, FederUnacoma Surl gestisce, per conto di FEDERUNACOMA, dalle sue sedi di Roma, Bologna e Bruxelles, le seguenti attività:

- svolgere ricerche di mercato, indagini statistiche e studi;
- gestire presenze organizzate di rappresentanza presso Enti e Istituzioni economiche, politiche, scientifiche e culturali;

- organizzare eventi quali: manifestazioni fieristiche, esposizioni, partecipazioni collettive a fiere internazionali, prove dimostrative su campo, workshop, convegni di studio, conferenze e meeting culturali, dibattiti e tavole rotonde;
- organizzare e coordinare visite di delegazioni straniere e missioni imprenditoriali all'estero;
- fornire servizi di consulenza aziendale nel settore tecnico, commerciale, distribuzione, promozione e pubblicità, organizzazione logistica, marketing e comunicazione, finanziario, legale e fiscale, doganale, ecc.;
- progettare, organizzare e gestire piani di formazione e di aggiornamento professionale;
- partecipare a progetti di ricerca e sviluppo congiuntamente con le imprese, Università e Centri di Ricerca, nell'ambito del Laboratorio dell'Innovazione FEDERUNACOMA;
- curare la redazione e la pubblicazione di volumi, monografie, riviste, notiziari, schede informative;
- tenere i rapporti con gli organi di stampa, gestendo i comunicati e organizzando incontri, conferenze stampa e interviste mirate.

CONSIDERATO

che tra il CIHEAM Bari e FEDERUNACOMA vi è una pregressa e proficua collaborazione, come attestato dai precedenti accordi di collaborazione sottoscritti in data 09.12.08 e 16.04.18;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

Lo scopo del presente accordo di collaborazione è definire le condizioni generali relative alla collaborazione scientifica tra il CIHEAM Bari e FEDERUNACOMA nell'interesse di entrambe le Parti.

Articolo 3 - Natura degli scambi

Il CIHEAM Bari e FEDERUNACOMA si impegnano ad individuare congiuntamente iniziative in ambito di ricerca, formazione e cooperazione allo sviluppo.

In particolare:

- il CIHEAM Bari, nella sua attività di programmazione e realizzazione di interventi di ricerca e cooperazione allo sviluppo, si impegna ad informare FEDERUNACOMA sulle opportunità per le imprese associate di partecipare alla realizzazione degli interventi menzionati, con particolare riferimento al settore della meccanizzazione e della tecnologia agricola, oltre che della formazione e dell'assistenza tecnica;
- FEDERUNACOMA, da parte sua, si impegna a coinvolgere il CIHEAM Bari: i) nella realizzazione di corsi di formazione nelle aree di competenza dell'Istituto nel quadro di progetti internazionali che rientrano nell'ambito di interesse di FEDERUNACOMA; ii) in eventi di comunicazione e disseminazione relativi all'innovazione ed allo sviluppo del settore agricolo nei Paesi terzi.

Inoltre, Il CIHEAM Bari e FEDERUNACOMA si impegnano congiuntamente ad individuare presso amministrazioni nazionali dei Paesi terzi e presso istituzioni regionali ed internazionali opportunità di realizzare iniziative in partenariato finalizzate a migliorare la competitività nelle aree di produzione per le filiere frutticola, olivicola, orticola, vitivinicola e cerealicola.

Articolo 4 - Attuazione dell'accordo

Le modalità e i tempi della collaborazione tra il CIHEAM Bari e FEDERUNACOMA potranno essere successivamente dettagliati mediante la stipula di specifici accordi scritti contenenti il regolamento dei rapporti reciproci per l'attuazione degli obiettivi concordati, declinati al precedente art. 3, oltre che l'indicazione delle specifiche risorse da utilizzare.

Il CIHEAM Bari e FEDERUNACOMA si impegnano a sviluppare ad inizio anno un piano di lavoro sulle attività congiunte.

Le Parti convengono di ospitare vicendevolmente i propri rappresentanti presso le rispettive strutture e di mettere a disposizione, nel rispetto delle proprie regolamentazioni di accesso e di utilizzazione, risorse umane, strutture e mezzi utili per lo sviluppo delle iniziative promosse ed attuate in partenariato.

Le Parti si impegnano, inoltre, a promuovere in diversi contesti e sedi le finalità del partenariato, utilizzando il nome o il logo dell'altra Parte solo con il suo preventivo consenso scritto.

Articolo 5 - Autonomia istituzionale

Il presente accordo fa salve le autonomie istituzionali e gli scopi statutari delle due Istituzioni firmatarie.

Articolo 6 - Coordinamento e responsabilità dell'accordo

Le Parti potranno nominare in maniera indipendente un proprio referente per il coordinamento, l'implementazione e la programmazione delle attività congiunte previste dal presente accordo, in stretto coordinamento con i rispettivi rappresentanti legali.

Per FEDERUNACOMA referente è il Vice Direttore Generale, dott. Fabio Ricci.

Per il CIHEAM Bari referente è il Direttore aggiunto, dott. Biagio Di Terlizzi.

Articolo 7 - Diritti di proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale posseduti da una parte e utilizzati per l'attuazione del presente accordo di collaborazione rimangono di proprietà di tale parte.

Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'esecuzione del presente accordo di collaborazione, e risultanti dalle attività congiunte condotte in tale ambito, saranno regolati da un accordo specifico in materia.

Resta inteso tra le Parti che il presente accordo non potrà, in alcun caso, essere considerato come un trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, patenti, copyright, marchi, domini, know-how e segreti commerciali.

Articolo 8 - Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da una Parte all'altra Parte in attuazione del presente accordo dovranno essere considerate da quest'ultima di carattere confidenziale.

Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Articolo 9 - Durata e modifiche

Il presente accordo di collaborazione ha durata pari a cinque (5) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto dalle parti.

L'accordo potrà essere modificato su richiesta scritta di una delle Parti e le modifiche acquisteranno efficacia alla data della firma di entrambe le Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguita né sugli accordi di cui al precedente art. 4 già stipulati e non ancora conclusi.

Articolo 10 - Norma finanziaria

Le Parti si impegnano a reperire in modo autonomo i fondi relativi alle attività oggetto del presente accordo, ciascuna per le attività di propria competenza, senza oneri per l'altra parte. Nel caso in cui le attività richiedano un sostegno comune, il finanziamento congiunto sarà oggetto di uno specifico accordo fra le Parti.

Articolo 11 - Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente accordo e degli accordi specifici di cui all'art. 4, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo per una amichevole composizione.

Articolo 12 - Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità di quest'ultimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo.

Mediante appositi accordi attuativi di volta in volta stipulati, le Parti provvederanno a disciplinare gli eventuali trattamenti di dati personali e i rispettivi ruoli.

Le Parti danno atto che il CIHEAM in data 5 Luglio 2019 ha adottato la "Security of the Information and Personal Data Protection Policy", ispirata ai medesimi principi enunciati nel Regolamento UE 679/2016 – General Data Protection Regulation e successive integrazioni.

Articolo 13 - Disposizioni finali

Ciascuna parte si impegna al rispetto del Codice etico dell'altra parte durante l'esecuzione del presente accordo. Qualsiasi comunicazione ufficiale avverrà tramite PEC. Le comunicazioni relative alle attività di cui al presente accordo potranno avvenire tramite scambio di mail.

Il presente atto viene redatto in due originali, uno per ciascuna delle parti.

Valenzano (BA), 13 aprile 2023

Valenzano BA), 13 aprile 2023

Per FEDERUNACOMA

Il Presidente

Alessandro Malavolti



Per il CIHEAM Bari

Il Direttore

Maurizio Raeli

